

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3115

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASQUINI, FLEGO, MAGISTRONI, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO,
ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, MEO ZILIO, PROVERA, POLI,
CASTELLAZZI, VISENTIN, ONGARO**

Modifiche agli articoli 38, 47 e 53 ed introduzione dell'articolo 53-bis della Costituzione concernenti i diritti dei cittadini in materia fiscale

Presentata il 15 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La degenerazione fiscale di questi ultimi anni ha determinato una serie di problemi, noti a tutti, che non vale la pena di elencare nella loro totalità, ma che è opportuno puntualizzare in estrema sintesi: disaffezione allo Stato, disaffezione al risparmio, crisi economica dei ceti deboli, disoccupazione e fuga di capitali oltre confine.

La crescita progressiva di questi mali non potrà che essere pericolosissima per lo Stato, con il rischio che questo possa disgregarsi o che comunque si produca una frattura insanabile tra cittadini ed

istituzioni, ingenerando una sorta di competizione e contrasto, in alternativa alla necessaria collaborazione, fra i due soggetti, e si crei di fatto il rifiuto dello Stato da parte del popolo.

Questa situazione, molto diffusa all'epoca feudale, appare oggi unica a livello mondiale in una Repubblica democratica, e necessita di immediati e determinati ripari.

Questa proposta di legge costituzionale mira a porre un freno al prelievo fiscale e para-fiscale indiscriminato, togliendo la possibilità a Governo o Parlamento di po-

ter modificare, con legge ordinaria, alcuni principi la cui istituzione, anche in considerazione del progredire dei tempi, è ritenuta indispensabile alla base di una Repubblica democratica.

Nel dettaglio le modifiche introdotte tutelano tre aspetti del prelievo pubblico: quello dell'assistenza ai lavoratori, quello del diritto alla casa di residenza priva di carichi fiscali, quello dell'organizzazione generale del fisco e del prelievo massimo.

L'obiettivo delle quattro modifiche proposte è invece unico: evitare aumenti indiscriminati di taluni prelievi, ovvero l'introduzione di nuovi prelievi, e concentrare i prelievi in pochi tributi controllabili chiaramente sia per entità che per metodo, e controllabili sia dal cittadino che dall'erario.

Per quanto riguarda la parte dell'assistenza ai lavoratori, di cui all'articolo 1 le modifiche introdotte all'articolo 38 della Costituzione mirano ad introdurre il principio della concorrenza nell'attività previdenziale, in modo da porre automaticamente un freno al continuo lievitare dei prelievi al lavoratore.

Val la pena di ricordare, in questo caso, come la pressione para-fiscale sul lavoro, che ricade sia sull'azienda che sul dipendente, che sul lavoro autonomo, è oggi molto più elevata della media europea e dei paesi con economia di mercato in genere, a fronte di servizi quanto meno criticabili.

L'articolo 2 propone invece delle modifiche all'articolo 47 della Costituzione, miranti ad introdurre il principio dell'esenzione fiscale dell'abitazione di residenza di proprietà, considerata « normale ». La definizione di normale è stata ritenuta necessaria per evitare pericolose distorsioni dell'esenzione che potevano determinare isole fiscali per beni di lusso: è evidente che tale definizione implica una normazione specifica di tipo ordinario.

L'articolo 3 invece modifica l'articolo 53 della Costituzione, introducendo il principio di diritto-dovere all'interno dell'articolo che tratta dell'impostazione del sistema tributario.

Dal punto di vista prettamente di ingegneria legislativa si è voluto introdurre, in un articolo che fissa un obbligo per i cittadini, direttamente il principio che fissa i limiti di tale obbligo, volendo in tal modo significare che il prelievo fiscale, obbligatorio, non può essere comunque a totale discrezione dei rappresentanti governativi o parlamentari *pro-tempore* e che esso si configura come un rapporto reciproco e concordato fra il cittadino e l'istituzione, o meglio ancora come un metodo « voluto » dai cittadini, di accantonamento di una parte delle proprie possibilità per la gestione del bene comune, che è sostanzialmente interesse di ogni cittadino tanto nella sua individualità che nel collettivo.

Si vuole in questo modo eliminare definitivamente il concetto di Stato quale ente collettivista o superiore (solo apparentemente vi è contraddizione fra queste due espressioni) e ritornare al concetto di Stato quale comunità organizzata dai cittadini per loro volontà.

L'effetto principale di questo articolo è quello di chiarire l'aliquota massima pretesa al contribuente, a seconda del suo reddito, e di evitare che un contribuente con reddito basso, per effetto di diverse imposte, si trovi in condizioni di pagare un importo non alla sua portata.

Un altro effetto è di tipo indiretto: queste aggiunte mirano infatti a disincentivare l'amministrazione fiscale a predisporre meccanismi di calcolo di difficile comprensione o polverizzati, in quanto il contribuente che dovesse ritenere di avere già versato in maniera confacente al suo reddito, potrebbe eccedere di aver già raggiunto la sua aliquota massima e rifiutarsi di versare ulteriormente. L'amministrazione e il Parlamento non potranno così che organizzarsi (la prima) e legiferare al più presto (il secondo) per introdurre calcoli semplici e non polverizzati, evitando in questo modo il rischio di superare il massimo previsto in maniera involontaria, o volontaria e distorta.

L'ultima delle quattro modifiche introduce invece, con l'articolo 53-bis, alcuni

principi base cui devono rifarsi le norme tributarie, impone l'introduzione del diritto di interpello, e cerca di eliminare due grosse incongruenze del nostro sistema legislativo: le leggi fiscali che hanno effetto retroattivo a danno del con-

tribuyente, impedendo la creazione di *budget* a ogni livello e riversando sul cittadino l'incapacità degli amministratori pubblici, e le imposizioni a cascata su un imponibile che cresce a causa dell'incidenza fiscale stessa.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 38 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero, in alternativa ed a scelta del singolo lavoratore, soggetti privati che lo garantiscano in maniera equivalente »;

b) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« La legge determina, per i singoli lavoratori e in base al reddito, le condizioni minime di assistenza ed i relativi costi massimi ».

ART. 2.

1. All'articolo 47 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta coltivatrice e alla proprietà della normale abitazione, ed esclude l'imponibilità fiscale di quest'ultima qualora adibita al proprio uso familiare »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Incentiva il diretto ed indiretto investimento nei complessi produttivi del Paese ».

ART. 3.

1. All'articolo 53 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« La legge determina la tassazione complessiva diretta massima per i singoli contribuenti, in base al reddito »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il prelievo fiscale complessivo non può superare un quarto del prodotto interno lordo ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 53 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 53-*bis*. — La normativa fiscale deve rispondere a requisiti di chiarezza e semplicità; il diritto di interpello può essere esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolamentano.

La normativa fiscale non ha valenza in senso peggiorativo per il contribuente, relativamente a redditi prodotti anteriormente alla pubblicazione della medesima.

I tributi non possono costituire base imponibile per ulteriori tributi ».